

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Pistoia
Atto registrato al n. 1 serie 3
n. 02 GEN 2025 esatti € 200,00



STATUTO Officine Tam Tam APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "**Officine Tam Tam APS**", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Pistoia (PT) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo la divulgazione di una maggiore consapevolezza nel valore della musica, del suono e del ritmo come canali per favorire emancipazione personale, benessere psico-fisico, integrazione e dialogo tra persone, popoli, gruppi sociali, abbattimento di pregiudizi e barriere sociali, e la sostenibilità ambientale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere attività:

- **didattica musicale** per le scuole, per enti e associazioni a sostegno delle persone con disabilità, famiglie, bambini, adulti attraverso laboratori, masterclass, corsi ed eventi formativi;

- **didattica motivazionale** con l'organizzazione di team building ed eventi esperienziali legati alla musica;

- **per il benessere psico – fisico** con la proposta di percorsi di musicoterapia, esperienze olistiche, sound healing e attività musicali in natura;

- **culturale** con l'organizzazione di visite guidate, eventi, conferenze sul valore storico della collezione Luigi Tronci, l'organizzazione di mostre e la realizzazione di installazioni sonore e produzioni musicali, attività che favoriscono l'integrazione culturale e sociale;

- **artistico artigianale** attraverso la realizzazione di percorsi formativi ed esperienziali finalizzati alla conservazione e alla tutela del patrimonio materiale e immateriale, legato ai saperi (es. tecniche tradizionali di lavorazione metallurgica e di falegnameria) e ad un nuovo artigianato artistico per la costruzione di strumenti musicali e sculture sonore, creando un ambiente di relazioni e coworking;

- **per l'ambiente e la sostenibilità** sia nei progetti di riqualificazione urbana con l'allestimento di spazi verdi interattivi e musicali, sia nell'organizzazione di eventi e attività (festival e concerti sostenibili), sia nella trasmissione di valori alle nuove generazioni e non solo sul rispetto ambientale e sull'importanza delle risorse naturali, attraverso attività che si svolgono in natura e l'utilizzo e la costruzione di strumenti musicali realizzati con materiali naturali (semi, frutti, pietre, legno, foglie) e con materiali di riciclo (bottiglie, vasi, carta, ecc)

- **per il territorio**, attraverso la tessitura di una rete di attività e relazioni per la creazione di un sistema di servizi culturali e formativi integrato, riconosciuto nel panorama internazionale di istituzioni musicali e culturali.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

Rif. att. int. gen. d) e l)

1. La promozione e l'organizzazione di corsi e masterclass di approfondimento culturale, formazione, aggiornamento professionale o altro genere di attività didattiche per giovani, studenti e docenti, migranti, operatori sociali nell'ambito dell'educazione all'intercultura, dell'integrazione, della prevenzione al bullismo, della formazione artistica e sviluppo del proprio potenziale;
2. L'organizzazione in forma singola o anche in partenariato, in orario scolastico o extrascolastico attività e laboratori di intrattenimento e formazione a tema ricreativo, ludico, sociale e culturale rivolte a studenti, giovani, scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado.
3. L'avvio di attività di scambio e tirocinio con altri enti di formazione;
4. Organizzazione e gestione di attività con particolare attenzione ai giovani dedicate alla promozione della musica e della cultura in ogni sua forma (danza, arte, teatro, ecc)
5. Istituire centri estivi ed invernali con finalità artistiche e culturali, ricreative e del tempo libero.

Rif. att. int. gen. e)

1. Organizzazione di attività atte alla sensibilizzazione e alla consapevolezza alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente destinate a giovani, studenti e docenti, adulti, famiglie.

Rif. att. int. gen. f)

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in particolare della collezione di strumenti musicali e dell'archivio della Fondazione Luigi Tronci attraverso l'organizzazione di eventi, conferenze, seminari, ricerca e la conservazione e il mantenimento del patrimonio.

Rif. att. int. gen. i)

1. In generale promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra le persone.

Nello specifico:

1. La promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi e didattica con particolare attenzione ai giovani, nell'ambito artistico. Attivazione di corsi di musica, teatro, danza, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, podcast, seminari, workshop ed ogni altra iniziativa atta a diffondere e promuovere lo scambio culturale, senza alcun tipo di distinzione di sesso, razza o religione;
2. La progettazione, l'organizzazione e la messa in opera di manifestazioni culturali, artistiche, documentaristiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, workshop, concerti esibizioni, performance, fiere e mercati, degustazioni, concorsi, riunioni, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale e altre iniziative finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'Associazione, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole;
3. Svolgere attività editoriale e di comunicazione curando e gestendo la creazione strategie, contenuti e materiali per la visibilità online e offline; nello specifico: produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici, ebook, siti web, contenuti social, blog, che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione messe in pratica.
4. Realizzare, registrare e produrre video, CD, file audio e video di ogni tipo in ogni formato (fisici e digitali), album, EP, brani singoli;
5. Commissionare e realizzare opere musicali e d'arte, di ogni tipo e formato (fisico e digitale) installazioni contemporanee, sculture e strumenti musicali che possano essere funzionali ad eventi e progetti proposti dall'associazione;
6. Partecipare ad eventi organizzati da altre associazioni o enti pubblici o privati con contributi culturali e non;
7. Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
8. Creare progetti di ricerca e protezione della cultural heritage, del patrimonio etnico e del patrimonio storico e artistico, con particolare riferimento alla collezione della Fondazione Luigi Tronci;

9. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte, partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale, nazionale europeo ed estero che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;
10. Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini.

Rif. att. int. gen. j)

1. Installare e gestire impianti di radiodiffusione sonora a carattere comunitario tramite radio e web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione.

Rif. att. int. gen. k)

1. Creare centri per residenze artistiche e organizzare viaggi rivolti agli associati nei paesi oggetto di studio, ricerca musicale, artistica e culturale con lo scopo di aumentare la conoscenza e lo scambio tra culture per una maggiore e più profonda integrazione;
2. Gestione di Teatri, Musei, Biblioteche, Centri culturali e polifunzionali, laboratori artigianali, studi di registrazione, produzione e mastering, sale prova o spazi alternativi che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari;
3. Organizzazione e gestione di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, musei, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali) e visite ambientali, avvalendosi di figure professionali qualificate.

Rif. att. int. gen. n)

1. Sensibilizzazione comunitaria, con un'attenzione particolare ai giovani, attraverso conferenze, dibattiti, eventi, produzione di materiale audio e video, rivolti alla collettività e alla cittadinanza sulle problematiche dei beneficiari e le criticità nei paesi PVS;
2. Realizzazione di progetti e programmi di cooperazione nei paesi PVS secondo le competenze interne anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, fondazioni o privati che si prefiggono medesimi obiettivi.

Rif. att. int. gen. o)

1. Stringere rapporti di collaborazione e commerciali equi e solidali, finalizzate al sostegno degli artigiani;
2. Favorire l'accesso al mercato e la vendita di prodotti artigianali provenienti da PVS attraverso l'utilizzo di e-commerce, app e social media;
3. Utilizzo degli strumenti e canali informatici per fornire visibilità ai produttori operante in un'area economica svantaggiata
4. Sostegno al miglioramento della qualità dei prodotti attraverso attività di formazione e supporto nei materiali;

Rif. att. int. gen. r)

1. Attività di integrazione sociale dei migranti attraverso attività culturali e ricreative in collaborazione con i centri di accoglienza;

Rif. att. int. gen. u)

1. Organizzazione di raccolte di fondi o materiali tramite eventi di vario tipo o campagne di crowdfunding ed erogazioni liberali di denaro da destinare a: soggetti svantaggiati, progetti, o associazioni che si occupano di tali soggetti, in Italia o nei PVS; progetti o associazioni che abbiano un riconosciuto valore sociale, di protezione dell'ambiente, di tutela del patrimonio culturale; progetti, o associazioni che si occupano di attività in linea con le finalità statutarie.

Rif. att. int. gen. v)

1. Attività culturali per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata per tutta la cittadinanza, in particolare per i giovani.

Rif. att. int. gen. w)

1. Attività culturali per la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
2. Eventi e progetti per la promozione delle pari opportunità contro ogni discriminazione di genere;
3. Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale, integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa.

Rif. att. int. gen. z)

1. Contribuire alla riqualificazione di spazi e beni pubblici attraverso la loro ristrutturazione, gestione, apporto di attività culturali e di utilità sociale.

Nello svolgimento delle sue attività l'associazione intende collaborare con gli enti locali, nazionali, europei ed esteri anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e con altre associazioni o soggetti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che dovrà metterli a disposizione entro 30 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso e decadenza automatica.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha decorrenza immediata, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il mese di giugno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, purchè in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, anche tramite mail o servizio di messaggistica.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre: in prima convocazione la presenza di 2/3 degli associati, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione la presenza di 1/3 degli associati, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre: in prima convocazione la presenza di 3/4 degli associati, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione la presenza di 1/2 degli associati, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre: in prima convocazione il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati, in proprio o per delega.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione, denominato Consiglio direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 12, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Dejana Rafinam

Dejana Rafinam

Dejana Rafinam

Dejana Rafinam

Dejana Rafinam

Roberto Redondel

Dario Costiello

Roberto Redondel

Roberto Redondel

Roberto Redondel

Roberto Redondel